federazione ginnastica d'Italia

Il Giudice Sportivo Nazionale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

_____

DECISIONE n. 10/2025

resa nel procedimento con prot. n. 10 del 2025, instaurato d'ufficio *ex* art. 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato nei confronti della Sig.ra Valeria Giacalone, anche mediante i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, e della ASD Gold Gym Fintness (3491).

IN FATTO

Il procedimento prendeva avvio dalla segnalazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, sulla base della Comunicazione con la quale il Comitato Regionale Sicilia, su segnalazione pervenuta in data 8 maggio 2025 da parte del Segretario di Gara, Sig.ra Mariateresa Russo, evidenziava "*una difformità riscontrata nel corso della gara indicata in oggetto. Nello specifico, durante la competizione, il Presidente di Giuria, Sig.ra Monica Colicchia, ha segnalato che la ginnasta (omissis) (n. tessera ……) appariva visibilmente troppo giovane per appartenere alla categoria A5, riservata alle atlete nate nell'anno 2012. È stato quindi disposto un controllo incrociato tra i dati riportati nella tessera federale della ginnasta e il suo documento d'identità. In seguito alla verifica, il tecnico della società ASD GOLD GYM FITNESS (n. affiliazione 003941), Sig. Giustiniano Giovanni, ha esibito il documento di identità della ginnasta, dal quale è emerso che la reale data di nascita è 17/02/2016, mentre nel sistema di tesseramento risultava registrata come 17/02/2012 e regolarmente approvata. Si segnala, inoltre, che alla data odierna, la tessera risulta non approvata dall'Agenzia delle Entrate*".

Lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI. Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, termine per l'invio di memorie e/o documenti difensivi. Si emanava altresì ad atto istruttorio.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento era stato trasmesso agli interessati senza indugio.

Per il procedimento in oggetto perveniva Memoria (come PEO) con documenti allegati (tessera sanitaria, carta di identità, tessera federale).

Pervenivano altresì documenti dal competente Ufficio federale da cui emergeva come

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

sia stata rilasciata una prima tessera il 24 marzo 2025 e, successivamente, una seconda tessera il 17 giugno 2025; emergeva altresì come la prima tessera, riportante la data di nascita del 17 febbraio 2012, non fosse stata validata dall'Agenzia delle Entrate. Veniva altresì precisato che il tesseramento è di esclusiva competenza della ASD e avviene mediante inserimento dei dati nel Portale Federale – e come il Comitato Regionale non abbia strumenti per verificare o convalidare i tesseramenti.
In ragione dei plurimi profili segnalati dalle Parti, dalla consistenza delle Memorie difensive, dalla complessità della questione sottoposta alla cognizione dello scrivente e della necessità di approfondimento, fattuale e giuridico, si rendeva necessario differire il termine per l'assunzione della decisione alla data odierna.

IN DIRITTO

Dall'istruttoria e dalle difese emerge l'accertamento dell'errore nell'inserimento della data di nascita dell'atleta Sig.ra (*omissis*). Da tutti i documenti in possesso della ASD Gold Gym Fitness (3491) emergeva la data di nascita esatta, con anno 2016. Dunque, la ASD avrebbe dovuto inserire la data di nascita corretta, come emergente dai documenti.
Tale accertamento fa altresì conseguire la carenza dello *status* dell'atleta come categoria "A5" al momento di partecipazione alla gara del Campionato Individuale LB3 avanzato GAF Zona tecnica regionale seconda prova svoltasi in Spadafora il 3 maggio 2025 – gara riservata invece alle atlete in categoria A5, come previsto dalle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative dell'Anno Sportivo 2025, in combinato disposto con le Norme Tecniche Regolamento Organico, con le nonché delle ulteriori disposizioni applicabili.
Deve ritenersi come la responsabilità dell'erroneo inserimento della data di nascita sia da attribuirsi esclusivamente alla ASD Gold Gym Fitness, atteso che l'atleta ha reso tutti i documenti di identità corretti all'atto del tesseramento.
Per tale ragione, nessuna responsabilità può riconoscersi in capo all'atleta Sig.ra *(omissis)* avendo effettuato quanto in suo potere. Peraltro, l'atleta già risulta adeguatamente sanzionata, seppur indirettamente, dall'annullamento dei risultati da lei conseguiti nella gara.
Quanto all'elemento soggettivo della ASD Gold Gym Fitness, dagli elementi a disposizione dello scrivente emerge come il comportamento sia stato tenuto con negligenza, dovendosi escludere il dolo, avendo tuttavia influito sul regolare svolgimento dell'attività federale.
In pieno spirito di collaborazione e sportivo, senza dubbio meritevole di essere considerato, la stessa società ASD Gold Gym Fitness ha comunicato la piena adesione a tale ricostruzione.
Anche in ragione del livello della competizione, si determina la sanzione base in 500,00

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

Euro, cui deve considerarsi la decurtazione del 25% per la condotta procedimentale, con somma complessiva pari a 375,00 Euro. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giustizia il legale rappresentante *pro tempore* della Società si ritiene corresponsabile dell'illecito e, dunque, obbligato in solido al pagamento.

P.Q.M.

lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- condanna la ASD Gold Gym Fitness ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 375,00 Euro;
- dichiara la non responsabilità dell'atleta Sig.ra *(omissis)*;
- dichiara inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla ASD Gold Gym Fitness in ragione della partecipazione della Sig.ra *(omissis)* al Campionato Individuale LB3 avanzato GAF Zona tecnica regionale seconda prova svoltasi in Spadafora il 3 maggio 2025.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti e agli organi federali competenti per l'omologazione.

Roma, 24 giugno 2025

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI
F.to Avv. Alessandro Benincampi